



REPUBBLICA ITALIANA

19/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Antonietta Bussi	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **59875** del registro di segreteria, proposto da

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nato a *Omissis* in data *omissis* e residente in *Omissis*, alla via *Omissis*, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giordano Alba, (c.f. GRDLBA46D67H300G, pec: albagiordano@ordineavvocatiroma.org) ed Verdacchi Umberto (c.f. VRDMRT46S15D653O, pec: umbertoverdacchi@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso l'avvocato Verdacchi Umberto in Roma, via Alfredo Catalani, n. 31, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di
Pensione e Previdenza, Divisione Prima, non costituito

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, non costituito

avverso

la sentenza n. 311/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la
Regione Calabria, depositata in data 24 dicembre 2021;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITO, all'udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del
segretario di udienza dott.ssa Cerroni Rita Maria Dina, il relatore
cons. Petrucci Stefania; nessuno è comparso per le parti.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 7 aprile 2022, l'appellante
Omissis, già appartenente alla carriera direttiva dei funzionari tecnici
ingegneri della Polizia di Stato, ha interposto gravame avverso la
sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso finalizzato
ad ottenere il riconoscimento del diritto al computo, a titolo gratuito,
ai fini pensionistici, del periodo di studi universitari relativo al titolo
di studio richiesto *ex lege* per l'accesso alla predetta carriera dei
funzionari tecnici della Polizia di Stato.

Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 del c.p.c. per mancata pronuncia sull'intera domanda da parte del Giudice territoriale che, in particolare, non avrebbe approfonditamente esaminato il motivo fondante del ricorso basato *“sulla sostanziale equiordinazione normativa, anzi uguaglianza sostanziale”*, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare con quelle ad ordinamento civile.

Ad avviso dell'appellante, la carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato postula mansioni sovrapponibili a quelle degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, Comparto tecnico logistico, essendo identici i rispettivi limiti di età; tuttavia, solo per gli ufficiali dei Carabinieri (e delle Forze di Polizia militari), è previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 che il periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari sia computato a titolo gratuito a fini pensionistici, pur sussistendo un'identica *ratio* del beneficio, identica sia per le Forze di polizia ad ordinamento civile che per quelle ad ordinamento militare, individuata dall'appellante nell'accesso all'impiego ritardato, dovendosi, dapprima, conseguire la richiesta laurea magistrale ed essendo *“pressoché impossibile che gli interessati possano raggiungere prima dell'età di pensionamento l'anzianità massima a fini pensionistici”* considerati i limiti di età più bassi di quelli della generalità dei dipendenti pubblici.

Secondo l'appellante, si imporrebbe, quindi, una lettura costituzionalmente orientata del vigente quadro normativo,

riconoscendo l'applicabilità anche ai funzionari tecnici di Polizia degli articoli 13 e 32 del citato d.P.R. n. 1092/1973.

Al riguardo, l'appellante aggiunge che, qualora, invece, sia ritenuto prevalente il mero dato letterale delle ridette norme, ne conseguirebbe la loro illegittimità costituzionale in violazione dei canoni sanciti dagli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., così riproponendo la relativa questione di legittimità costituzionale dichiarata manifestamente infondata dal Giudice di primo grado.

Il Nivio ribadisce, pertanto, la violazione del canone di ragionevolezza sancito dall'art. 3, comma primo della Costituzione, in virtù del quale non è conforme a Costituzione una scelta legislativa che comporti palesi discriminazioni nel trattamento differenziato di situazioni identiche; la violazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione, poiché, a parità di condizioni lavorative, solo per i funzionari della Polizia di Stato vi sarebbe la compromissione del diritto a conseguire un trattamento retributivo, ancorché differito, proporzionato a qualità e quantità del lavoro prestato, nonché la violazione del canone di buon andamento sancito dall'art. 97, comma 2, della Costituzione.

In ogni caso, l'appellante, al fine di sottolineare l'asserita uguaglianza sostanziale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle forze di Polizia, militari e civili, richiama anche la disciplina prevista in tema di limiti di età, di trattamento economico e di equiparazione dei gradi.

Con il secondo motivo di gravame, la parte appellante si duole che il Giudice territoriale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno deducendo che, con la proposizione di apposita istanza rigettata dal predetto Dicastero, aveva manifestato l'interesse personale ed attuale a conoscere la posizione dell'Amministrazione d'appartenenza, al fine di poter orientare le proprie scelte professionali.

Con il terzo ed ultimo motivo di doglianza, l'appellante eccepisce l'erroneità della condanna alle spese disposta dal Giudice di primo grado stante la complessità della questione e la novità delle argomentazioni proposte, in relazione all'evoluzione normativa intervenuta in materia.

Conclusivamente l'appellante chiede di dichiarare la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, di disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, di accogliere la domanda formulata in primo grado ed, in via subordinata, di rimettere alla Corte costituzionale le disposizioni contenute negli artt. 13 e 32 del T.U. approvato con d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, qualora interpretate nel senso di precludere, ai funzionari tecnici della Polizia di Stato, il computo senza costi a loro carico, ai fini della determinazione della pensione, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea magistrale richiesto *ex lege* per l'assunzione, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

In data 8 giugno 2023, la parte appellante ha depositato l'atto di

dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo, avendo preso atto che, con sentenza n. 270/2022, la Consulta ha dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del su richiamato d.P.R. n. 1092/1973 sollevata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nonché manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, in riferimento agli artt. 36, 38 e 97, secondo comma, della Costituzione.

Il Ministero dell'Interno e l'Istituto previdenziale, parti appellate, non risultano costituiti in giudizio.

All'udienza del 21 settembre 2023, il Presidente, constatata l'assenza in aula dei difensori della parte appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale rinviando il giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 196 c.g.c., all'udienza del 18 gennaio 2024.

La predetta ordinanza a verbale risulta ritualmente comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, dalla segreteria al difensore della parte appellante.

All'odierna udienza del 18 gennaio 2024, nessuno è comparso per le parti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda in esame riguarda un funzionario tecnico della Polizia di Stato, vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami, nel ruolo

dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato.

Le doglianze proposte dalla parte appellante risultano finalizzate ad ottenere il riconoscimento del diritto al computo, a titolo gratuito, ai fini pensionistici, del periodo di studi universitari richiesti *ex lege* per l'accesso alla carriera direttiva dei funzionari tecnici ingegneri della Polizia di Stato, ravvisando un'asserita uguaglianza sostanziale con quanto previsto dagli articoli 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973, per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al Comparto tecnico logistico.

Tuttavia, come già rilevato, in data 8 giugno 2023, la parte appellante ha depositato apposito atto di dichiarazione di rinuncia agli atti del presente giudizio, chiedendo la conseguente declaratoria di estinzione del processo, alla luce della sentenza n. 270/2022 della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del su richiamato d.P.R. n. 1092/1973, sollevata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia.

Osserva, infatti, il Collegio che, con la su richiamata pronuncia depositata in data 30 dicembre 2022, ovvero in epoca successiva alla proposizione dell'odierno gravame, la Consulta, dopo aver richiamato la disciplina di cui alla legge n. 121/1981 in tema di *"smilitarizzazione"* del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ha sottolineato che: *"il carattere spiccatamente derogatorio ed eccezionale della disposizione dettata dall'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 osta, di per sé, alla*

possibilità di invocarla quale tertium comparationis considerato che la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili come si verifica nella fattispecie, stante la persistente diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare". Né, secondo il Giudice delle Leggi, può assumere rilievo la sopravvenuta parificazione, per la Polizia di Stato e per i militari, dei limiti di età per la cessazione dal servizio trattandosi di circostanza che "non comporta la necessaria estensione della disciplina di favore ai funzionari della Polizia di Stato".

Sussiste, pertanto, una generale non comparabilità del trattamento pensionistico del personale ad ordinamento civile con quello a ordinamento militare (Corte Cost., sentenza n. 33/2023).

Il Collegio, vista la motivata rinuncia agli atti del giudizio depositata dalla parte appellante e rilevato che non risultano costituite le parti appellate Inps e Ministero dell'Interno, reputa cessata la materia del contendere.

Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, la pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere si fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio diretto ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale ed è collegata a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della

controversia (Sez. I App., n. 487/2023 e n. 40/2023; Sez. II App. n. 326/2019 e n. 240/2020).

Pertanto, conclusivamente, il Collegio, assorbita ogni altra questione, dichiara, ai sensi dell'art. 110 c.g.c., l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La declaratoria di estinzione del giudizio non dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio di appello promosso da *OMISSIS*, iscritto al n. **59875** del ruolo generale, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi